Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario

Ufficio VII

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

Visto il Decreto ministeriale del 16 novembre 1993;

Visto in particolare, l'articolo 11 del citato Decreto 16 novembre 1993;

Vista la domanda pervenuta dal Laboratorio al fine di essere riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dalla Commissione provinciale di Verona di cui all'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modificazioni, svolto in data 27/05/2010;

DECRETA

Art. 1

Il laboratorio analisi "BIOLAB 2000 SRL", con sede legale e operativa in via Enrico Fermi 17, Lugagnano di Sona (VR), è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto 16 novembre 1993, art. 11, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali -quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche.

Art.2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale di sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Uff. VII, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Art.3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art.4

Copia dei contratti di cui all'articolo 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Salute, Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Ufficio VII , entro trenta giorni dalla stipula.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, li 23 AGO. 2010

IL DIRETTORE GENERALE

Contu